

VOLUNTARY DISCLOSURE

**Doppia casella  
per l'emersione  
nazionale  
e internazionale**

Cavallaro a pag. 26

*L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile on-line la terza bozza dei nuovi modelli*

## Voluntary disclosure a due vie

### Opzione per l'emersione nazionale o internazionale

DI VINCENZO J. CAVALLARO

**P**ossibilità di accedere all'emersione estera in modo integrato rispetto all'emersione nazionale. Questa la più rilevante novità della nuova versione della domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria messa ieri sera on line dall'Agenzia delle entrate. L'Agenzia dunque serra i tempi in attesa dell'emanazione dello specifico provvedimento. La legge 186/2014 sulla voluntary disclosure demanda infatti la definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione e di pagamento dei relativi debiti tributari ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Con la messa a disposizione on line della bozza del modello, l'Agenzia conferma che rispetterà il termine previsto dalla legge. Rispetto alla bozza messa a disposizione in data 6 dicembre 2014, il modello nuovo non stravolge i contenuti, ma reca delle importanti puntualizzazioni. Come la possibilità di optare per una presentazione integrata dell'emersione internazionale rispetto a quella nazionale. Aveva invero destato perplessità la mancanza nella vecchia versione del modello dell'apposita fincatura per la firma del contribuente. Per questo nella nuova versione del modello viene prevista la sottoscrizione da parte del contribuente che accede alla procedura di collaborazione volontaria nonché del professionista. Sulle modalità di accesso alla procedura, resta confermato l'accesso telematico. Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria vanno indicati nel modello lo stock di attivi esteri detenuto per ciascuna annua-

lità, mediante suddivisione tra paesi black list, paesi black list divenuti collaborativi a seguito della firma di specifico accordo di scambio di informazioni e paesi non black list. E' necessario, inoltre, indicare i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, con separata indicazione dei redditi prodotti all'estero, nonché ai fini Irap, Iva, le ritenute non operate, i contributi previdenziali. Quanto alle concrete modalità di rimpatrio, nel modello vanno indicati gli attivi che si rimpatriano in Italia, distinguendoli da quelli si rimpatriano in paesi dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. La possibilità di optare per una presentazione integrata dell'emersione internazionale rispetto a quella nazionale non dirime i dubbi circa l'ambito oggettivo della procedura. La collaborazione volontaria è stata pensata per permettere la regolarizzazioni di attivi detenuti in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e delle violazioni dichiarative che sono in connessione con tali attivi, ma nel corso dei lavori parlamentari che ne hanno portato alla trasposizione in una legge dello Stato, l'ambito oggettivo è stato esteso per permettere la regolarizzazione: a) di violazioni dichiarative commesse entro il 30 settembre 2014 dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) che sono in connessione con gli attivi esteri detenuti in violazioni di tali obblighi o che non sono in connessione con tali obblighi; b) violazioni commesse entro il 30 settembre 2014 da soggetti diversi dai soggetti obbligati agli obblighi di monitoraggio fiscale (dunque anche le società di capitali) che possono essere o meno in connessione con attivi

esteri. L'estensione dell'ambito oggettivo della procedura anche alle violazioni che non sono in connessione con gli attivi esteri detenuti in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, potrebbe essere interpretata come una mera facoltà a disposizione del contribuente che regolarizza "l'estero", che sfruttando la procedura di collaborazione volontaria potrebbe così sanare anche violazioni dichiarative che non sono in connessione con gli attivi esteri detenuti illecitamente. Questa appare la lettura più garantista, alla luce della finalità della procedura (permettere l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). Tale lettura potrebbe però non essere in linea con la natura della procedura, che si basa sulla respipendenza del contribuente, su un genuino pentimento, che, in quanto tale, deve coprire tutte le violazioni commesse dal contribuente, non solo quelle connesse con gli attivi esteri oggetto della procedura ma anche quelle non connesse. In tale ottica, la mancata disclosure di parte delle violazioni, anche se non in connessione con attivi esteri oggetto della procedura, potrebbe essere un elemento utilizzato per mettere in discussione la validità della procedura. Il modello ci dice solo che l'emersione internazionale può essere "integrata" con l'emersione nazionale, non affrontando la spinosa tematica dell'ambito oggettivo della procedura che sarà affrontata dalla circolare.

© Riproduzione riservata

